




**Il ruolo ADM nel trasferimento
delle merci**





Le semplificazioni doganali

I regimi speciali

- a) Transito, che comprende il transito esterno e interno;**
- b) Deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche;**
- c) Uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale;**
- d) Perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo.**

Il deposito doganale



Consente, a fronte di apposita autorizzazione da parte dell'Autorità doganale, la sospensione del pagamento dei diritti gravanti sulle merci depositate.

Le operazioni delle merci introdotte non sono imponibili.

Sono ammesse al beneficio del regime le merci non unionali.

Le merci devono essere custodite in luoghi fisici autorizzati e sottoposti al controllo dell'autorità doganale

Il deposito doganale

Caratteristiche e modalità di utilizzo

Il deposito doganale si distingue in:

- deposito doganale pubblico che è una struttura utilizzabile da qualsiasi persona per lo stoccaggio delle merci;
- deposito doganale privato che può essere utilizzato solo dal titolare dell'autorizzazione e le merci stoccate possono anche non essere di proprietà di quest'ultimo.

La concessione del regime di deposito doganale è accordata con il rilascio di una Decisione doganale.

Il deposito doganale



Possono essere vincolate al regime:

- merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette a dazi all'importazione e alle misure di politica commerciale;
- merci comunitarie per le quali una normativa europea specifica prevede, a motivo del loro collocamento nel deposito doganale, il beneficio di misure connesse in genere con l'esportazione delle merci.

Il regime sarà concluso quando la merce verrà estratta dal deposito.

Il deposito doganale



Operazioni ammesse sulle merci immagazzinate nel deposito

- manipolazioni usuali destinate ad assicurarne la conservazione, migliorarne la presentazione commerciale e prepararle per la distribuzione e la vendita;
- altre più importanti lavorazioni, vincolando le merci all'apposito "regime di perfezionamento attivo";
- rimozione temporanea. L'autorità doganale può consentire che le merci vincolate vengano trasferite da un deposito a un altro.


Il deposito doganale



Vantaggi del deposito doganale

- Il deposito doganale favorisce l'approvvigionamento senza dover anticipare il pagamento dei diritti doganali rispetto al momento dell'effettiva immissione in consumo;
- Il deposito doganale offre agli operatori economici facilitazioni in quanto favorisce il commercio, soprattutto di transito, consentendo in qualsiasi momento la riesportazione all'estero delle merci depositate e la loro vendita sul territorio nazionale scegliendo il momento più vantaggioso;
- I soggetti che ottengono l'autorizzazione a gestire un deposito doganale possono anche gestire il c.d. deposito fiscale ai sensi dell'art. 50 bis, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, che consente di introdurre beni comunitari o nazionali in sospensione dell'Iva.

Deposito IVA



Il deposito IVA



Vantaggi del deposito IVA

E' un deposito fisico ed è un regime fiscale rivolto alla custodia di beni nazionali, comunitari ed extracomunitari.

Lo scopo del deposito fiscale IVA è poter posticipare l'assolvimento dell'imposta al momento del prelievo dei beni dal deposito per la loro vendita nel mercato di riferimento.

DPR 633/72 art. 17 - DL 331/93 art. 50-bis - Dm 20/10/1997 n. 419 -
DI 185/2008 art. 16

Deposito IVA



Soggetti autorizzati a gestire i depositi

- Imprese già abilitate a gestire i depositi con rilevanza fiscale (magazzini generali, esercenti depositi franchi, imprese operanti nei punti franchi)
- Imprese che possono essere autorizzate alla gestione dei depositi che si dividono in:
 - Depositi in conto terzi
 - Depositi in conto proprio

Il deposito IVA



Introduzione dei beni in deposito IVA

Le operazioni che possono essere fatte senza pagamento dell'imposta mediante l'introduzione dei beni in deposito sono:

- Acquisti intracomunitari (art.50 bis c. 4 lett. a)
- Immissione in libera pratica (art. 50 bis c. 4 lett. b)
- Cessioni intracomunitarie (art. 50 bis c. 4 lett. c)

I beni che possono essere immessi nel deposito IVA sono:

- Beni nazionali o comunitari
- Beni non comunitari previamente immessi in libera pratica

Il deposito IVA



Immissione in libera pratica


- Sono effettuate senza l'applicazione dell'IVA sulla base di una garanzia pari all'ammontare dell'imposta gravante sulla merce.
- La garanzia può essere presentata dall'importatore, dal dichiarante o da un terzo.
- Sono esonerati da tale obbligo le Amministrazioni statali, gli enti pubblici, le ditte affidabili e quelle di notoria solvibilità ex art. 90 DPR 43/73 e gli operatori certificati AEO.

Il deposito IVA



Soggetto che estrae i beni dal deposito	Destinazione	adempimenti
Soggetto passivo italiano proprietario dei beni	Italia	Autofattura da parte del soggetto che estrae
Soggetto passivo non residente	Italia	Autofattura da parte del rappresentante fiscale italiano appositamente nominato
Soggetto passivo italiano	Italia	Se i beni estratti sono stati oggetto di un precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta, occorre integrare la fattura passiva ed annotarla sui registri IVA Acquisti e Vendite
Soggetto passivo italiano	UE	Fattura non imponibile art. 41 e 50 bis comma 4 DL 331/93 e modello INTRA 1 bis
Soggetto passivo italiano	Extra UE	Fattura non imponibile art. 8 Dpr 633/72 e 50 Bis DL 331/93

Il deposito IVA



Prestazioni di servizi

- Le prestazioni di servizi su beni giacenti nei depositi (art. 50 bis c. 4 lett. h), sono effettuate senza pagamento dell'IVA.
- Vi rientrano le prestazioni utili alla conservazione dei beni, operazioni di perfezionamento attivo, manipolazioni usuali
- Non rientrano nell'agevolazione le prestazioni di trasporto per l'introduzione o l'estrazione dei beni.

Il deposito IVA



Responsabilità solidale del gestore del deposito

I gestori dei depositi sono responsabili in solido con i soggetti passivi d'imposta che estraggono i beni nel caso di mancata o irregolare applicazione dell'imposta conseguente all'estrazione dei beni (art. 50 bis c. 8 DL 331/93).

Ad eccezione dei beni introdotti in forza di un acquisto intracomunitario (art. 50 bis, comma 4, lett. a) e dei beni immessi in libera pratica (lettera b) del predetto comma), per le altre operazioni agevolate l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito (Ris.55° del 2017 dell'AdE) entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell'estrazione.

La responsabilità solidale si esclude quando il depositario è in buona fede.

Il luogo approvato



L'autorizzazione in parola consente all'operatore di presentare le merci allo sdoganamento in luogo diverso dalla Dogana (cosiddetta procedura ordinaria presso luoghi).

Si tratta di:

- luoghi approvati per le merci in arrivo ai sensi dell'art. 139 CDU;
- luoghi diversi dalla dogana per le operazioni di export in ragione della definizione di "presentazione delle merci in dogana" recata dall'art. 5 (33) CDU - così come indicato al punto 3.3.1 delle linee guida unionali sulle semplificazioni.

Il luogo approvato



I soggetti che intendano operare presso “luogo approvato” all’import e/o all’export, producono istanza all’Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione al luogo dove è tenuta la contabilità principale doganale del richiedente.

L’istanza va corredata da elementi che giustifichino l’utilizzo del luogo in ragione del volume delle operazioni da effettuare e ne escludano l’occasionalità.

Gli uffici concluderanno il procedimento per il rilascio dell’approvazione dei luoghi entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza

Il luogo approvato



I requisiti

La disciplina si trova nell'art.139 CDU, nell'art. 115 RD, il quale a sua volta richiama quelli indicati dall'art.148, par. 2 e 3 del CDU e nell'art. 117 del RD.

In ragione di tali condizioni, a cui si fa rinvio, è necessario che:

- sia esclusa l'occasionalità dell'utilizzo del luogo tenendo conto del volume delle operazioni;
- sia assicurata l'idoneità e la regolarità del titolo legittimante l'utilizzo del luogo/area deputata alla presentazione delle merci;
- il luogo approvato sia utilizzato esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione, che può, tuttavia, avvalersi di un rappresentante per l'espletamento delle formalità doganali;

Il luogo approvato



- il sito -dettagliatamente descritto anche attraverso un supporto documentale che consenta in maniera chiara e precisa l'individuazione del luogo o dell'area destinata in via esclusiva e permanente allo stesso operatore economico richiedente;
- sia tale da non generare commistioni con merci di altri soggetti;
- sia idoneo a ricevere e movimentare merci ed abbia i requisiti di sicurezza tali da garantirne la salvaguardia da possibili intrusioni;
- sia costituita una idonea garanzia;
- sia assicurato un ordinato svolgimento delle operazioni e siano consentiti adeguati controlli doganali. A tal fine si dovrà accertare l'esistenza di sistemi contabili idonei a registrare ed a monitorare la movimentazione della merce (per la quale è necessario indicare i dati relativi alla sua identificazione, al precedente istituto doganale ed alla dichiarazione finale di vincolo al regime con la relativa data, nonché a lasciarne adeguata traccia (c.d. audit trail));
- siano utilizzati i vigenti istituti doganali nel rispetto delle disposizioni unionali ai fini dell'arrivo delle merci nel luogo approvato.

Il pre-clearing

E' stato attuato in collaborazione con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, lo **sdoganamento in mare** consente la **presentazione** delle dichiarazioni di importazione mentre le merci sono ancora in viaggio verso i porti nazionali a bordo di navi provenienti dall'estero, garantendo alla dogana e, alle altre amministrazioni coinvolte nello sportello doganale, di anticipare l'analisi dei rischi e svincolare, prima dell'arrivo, le merci per le quali non è richiesto un controllo.

Lo "sdoganamento in mare" riduce e, in molti casi, elimina i tempi di stazionamento delle merci nei terminal di sbarco con ovvi benefici per le aziende anche in termini di costi.


La nuova procedura può essere utilizzata per le merci caricate a bordo dei cargo la cui navigazione, una volta varcati gli stretti del Mediterraneo, sarà seguita dai sistemi satellitari/radio delle Capitanerie di Porto che segnalano alla dogana eventuali comportamenti anomali e deviazioni non previste, al fine di evitare che le merci possano essere sottratte al controllo.

Smart Terminal


Il processo di Smart Terminal viene di seguito descritto utilizzando un *case study* a titolo esemplificativo relativo ad una nave che percorre la tratta *Paese Extra UE - Livorno - Genova*

La nave che parte da un Paese extra UE invia:

- un Manifesto Merci in Arrivo con Sdoganamento in Mare (MMA SM) al primo porto di sbarco (extra UE-Livorno)
- un Manifesto Merci in Arrivo con Smart Terminal (MMA ST) al secondo porto di sbarco (tratta Livorno-Genova)



Tratta della nave
Flusso informativo
 ST: Smart Terminal
 SM: Sdoganamento in Mare




Nella tratta Paese Extra UE - Livorno

- Il funzionario di Livorno autorizza lo sdoganamento in mare
- Il funzionario del secondo porto (Genova) autorizza la procedura Smart Terminal
- Le partite di TC create su Genova passano allo stato «dichiarabili non svincolabili» (in modo automatico dopo l'autorizzazione e non prima di 36 ore dall'arrivo stimato della nave)
- I dichiaranti possono iniziare a trasmettere le dichiarazioni in modo anticipato rispetto alla presentazione delle merci e in concordanza con le previsioni del CDU (art. 171 CDU e art 227 del Reg. UE 2447 del 2015).
- Le dichiarazioni in questa fase vengono «registrate» e non «accettate»
- Le dichiarazioni ricevute vengono sottoposte al CDC che seleziona il canale di controllo.
- Viene reso disponibile il risultato del CDC ai soggetti AEO interessati dalla procedura.
- I soggetti autorizzati possono conoscere lo stato delle partite di TC e delle relative dichiarazioni doganali (organizzando al meglio lo sbarco della nave)
- L'accertamento delle dichiarazioni è a tutti gli effetti aperto, con tutte le conseguenze del caso (possibilità in caso di dubbi di innalzamento del circuito, blocco dell'MRN, ...)

-----> *Tratta della nave*
-----> *Flusso informativo*
ST: Smart Terminal
SM: Sdoganamento in Mare

Case study




Smart Terminal

All'arrivo della nave a Genova:

- Tramite interoperabilità, AIDA riceve l'ATA (Actual Time of Arrival) dalla Capitaneria di Porto (in prossimità/rada) e automaticamente:
 - Le partite di TC diventano svincolabili (a meno di controlli S&S ancora pendenti),
 - Le dichiarazioni doganali relative a partite di TC «svincolabili» passano da «registrate» ad «accettate»
 - Vengono aggiornati gli esiti delle dichiarazioni doganali rendendo disponibile il codice di svincolo per le merci già svincolate.

Capitaneria di porto




Agenzia delle Dogane e dei Monopoli



 *Tratta della nave*
 *Flusso informativo*
 ST: Smart Terminal
 SM: Sdoganamento in Mare

Case study



Lo sportello unico



Per effettuare un'operazione di import/export, **gli operatori economici devono presentare, oltre alla dichiarazione doganale, fino a 68 richieste ad altre 18 amministrazioni**, trasmettendo a ciascuna di esse informazioni e dati spesso identici o simili, al fine di ottenere autorizzazioni, permessi, licenze e sdoganamenti necessari, nella grande maggioranza dei casi rilasciati su carta.

In assenza di un coordinamento efficace tra le amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento, i costi e i tempi della frammentazione ricadono sulle imprese.

Lo sportello unico



Quadro giuridico UE

Reg. (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (Union Customs Code - UCC).

Articolo 47- Cooperazione tra autorità qualora, relativamente alle stesse merci, debbano essere effettuati controlli diversi dai controlli doganali da autorità competenti che non siano le autorità doganali, le autorità doganali si impegnano, in stretta collaborazione con le altre autorità, a far effettuare tali controlli, ogniqualvolta sia possibile, contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i controlli doganali (sportello unico); a tal fine, le autorità doganali svolgono il ruolo di coordinamento.

Lo sportello unico

Quadro giuridico nazionale

Articolo 4, commi da 57 a 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”, il quale prevede che “presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, è istituito lo «sportello unico doganale», per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni”.

Nella GU n. 10 del 14-1-2011 è pubblicato il DPCM n. 242/2010 “Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione”) **in cui si effettuano i controlli doganali (sportello unico); a tal fine, le autorità doganali svolgono il ruolo di coordinamento.**

Lo sportello unico



Il DPCM 242 in sintesi

La richiesta, il controllo e lo “scarico” di certificazioni/nulla osta/autorizzazioni si effettua per via telematica (single window) - art. 3.

Digitalizzazione dell'intero processo di sdoganamento, compresi i segmenti di controllo di cui sono titolari le altre amministrazioni (one stop shop) - art. 4.

Lo sportello doganale attua il coordinamento per via telematica, secondo la logica auspicata dal Codice dell'amministrazione Digitale - art. 5.

DPCM 242/2010: Allegati A e B



Table A e B

Allegato A

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RELATIVI PROVVEDIMENTI PRODROMICI ALL'ATTIVITA' DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

Ministero o Ente interessato	atto emesso	Tempi di rilascio (giorni)
------------------------------	-------------	----------------------------

Allegato B

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E RELATIVI PROVVEDIMENTI DA RILASCIARE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLE MERCI AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE FORMALITA' DOGANALI

Ministero o Ente interessato	atto emesso a seguito di eventuale controllo	tempo limite (ore) Controllo Documentale	tempo limite (ore) Visita Merci
------------------------------	--	---	------------------------------------


Lo sportello unico

Sulla G.U. del 31/08/2016 è stato pubblicato il DLgs 4/8/16, n. 169 «Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124.»

Art. 20:

- 1. Allo sportello unico doganale di cui all'articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono attribuiti, altresì, la competenza nonché i controlli relativi a **tutti** gli adempimenti connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale. Il coordinamento si applica, oltre che sui procedimenti derivanti dall'applicazione delle norme unionali già previsti dal predetto sportello unico doganale, anche su quelli disposti da altre Amministrazioni o organi dello Stato. **I controlli**, ad esclusione di quelli disposti dall'Autorità Giudiziaria e di quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello Stato e dalle forze di polizia, **sono coordinati dall'ufficio doganale e si eseguono contemporaneamente e nello stesso luogo.** **Consequentemente il predetto sportello unico doganale assume la denominazione di «Sportello unico doganale e dei controlli».***

D.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235, “Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.)”



I certificati Min SALUTE coinvolti (cfr sez. portale)

	2	Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di alimenti di origine non animale (OGM compresi) e bevande
	3	Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di materiali a contatto con alimenti
	4	Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, integratori alimentari, prodotti di erboristeria, alimenti addizionati di vitamine e minerali, nuovi ingredienti e nuovi prodotti alimentari (Novel food)
	5	Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di prodotti additivi, coloranti e aromi per alimenti
	7	Nulla Osta per l'importazione di indumenti e manufatti imbottiti in piuma
	8	Nulla Osta ai fini sanitari per indumenti usati, stracci, capelli
	9	Pareri/Nulla Osta per l'importazione di farmaci non registrati in Italia, farmaci per uso terapeutico al di fuori della sperimentazione clinica e farmaci per sperimentazione clinica
	10	Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di prodotti cosmetici
	11	Autorizzazioni/Nulla Osta per l'importazione di dispositivi medici
	12	Autorizzazioni per introduzione/estradizione di parti di cadavere, organi e tessuti a scopo di trapianto
	14a	Documento Veterinario Comune di Entrata (DVCE) per l'importazione/transito di prodotti d'origine animale e animali vivi
	14b	Documento Comune di Entrata (DCE) per l'importazione/transito di mangimi vegetali
	15 e 17	Documento Veterinario di Entrata per l'importazione di prodotti di origine animale soggetti a normativa nazionale, farmaci veterinari e principi attivi ad uso veterinario
	16	Certificato veterinario di cui alla decisione 2000/571/CE

13/10/2014 - Attivata l'interoperabilità con TRACES per i certificati veterinari

**Il corridoio controllato
(Artt.138 e 148 § 5 CDU)**

In cosa consiste

L'utilizzo dei corridoi controllati è fondato sulle disposizioni di cui agli artt. 139 e 148, par. 5, CDU che prevede che le merci terze introdotte nel territorio doganale dell'UE vengano presentate in dogana immediatamente al loro arrivo all'ufficio doganale designato e, dopo essere state dichiarate per la custodia temporanea nel luogo di arrivo, prese in carico dal titolare autorizzato della struttura di deposito per la custodia temporanea per essere poi trasferite, ai sensi dell'art. 148 CDU, alla struttura di deposito per la custodia temporanea del luogo ove esse sono destinate.

Il corridoio controllato (Il processo)

PRESENTAZIONE DEL MANIFESTO

Il responsabile MMA trasmette il manifesto indicando il cod.mecc. della TC di partenza.

Con la convalida del manifesto al Responsabile dello stesso sono esplicitati gli eventuali controlli Safety & Security.

PREP. CORRIDOIO

All'arrivo, espletati gli eventuali controlli S&S, le merci vengono inoltrate nel corridoio nello status di merci in TC.

Il Gestore della Missione stradale procede ad organizzare la Missione stradale con gli operatori logistici interessati, comunicando alla PLN/PMV la lista dei container per cui si richiede l'inoltro nel Corridoio controllato.

Attraverso servizi di interoperabilità, la PLN/PMV comunica ad AIDA la richiesta di inoltro nel Corridoio controllato, specificando gli estremi della missione (IdMissione).

AVVIO CORRIDOIO

Il conducente dell'automezzo attiva la missione stradale secondo le modalità definite dal soggetto attuatore PLN/PMV nell'allegato tecnico al disciplinare di servizio.

La PLN/PMV comunica ad AIDA l'inizio della missione stradale riportando nella notifica l'Id Missione, l'identificativo del conducente e la targa dell'automezzo.

ARRIVO E CHIUSURA CORRIDOIO

All'arrivo presso il Nodo logistico di destinazione, il conducente procede a disattivare la Missione stradale secondo le modalità definite dal soggetto attuatore PLN/PMV nell'allegato tecnico al disciplinare di servizio e la PLN/PMV comunica ad AIDA la fine della missione stradale.

L'ingresso presso il Nodo logistico di destinazione è segnalato dal Gestore T.C., attraverso il Colloquio T.C., (Avvenuto ingresso dei container nel magazzino).

A seguito dell'invio di tale messaggio, AIDA aggiorna lo stato dei container in ingresso al Nodo logistico di destinazione.

Le partite dichiarabili possono essere vincolate a regime doganale con la presentazione della dichiarazione presso l'Ufficio doganale di destinazione

Il corridoio controllato (le condizioni)

Le merci
devono essere
condizionate
in container

Il gestore/i
di TC di
partenza e
destinazio
ne devono
avere lo
status di
AEOC

Nodo logistico di
destinazione con presidi
di altre Amministrazioni
per attuare i medesimi
controlli previsti al punto
di ingresso/sbarco.

In alternativa il Gestore
della missione
stradale/Gestore del
viaggio garantisce, per le
merci da inoltrare nel
corridoio, che non siano
richiesti controlli da altre
Amministrazioni o che
essi siano stati espletati;

Utilizzo, da parte
dei Gestori T.C.,
del Colloquio T. C.

La garanzia della
TC di partenza
deve estendersi
anche alle merci
introdotte nel
corridoio

Automezzo
controllato dalla PLN
o PMV.

Connessione
ferroviaria continua
tra il Nodo logistico
portuale e il Nodo
logistico di
destinazione, nel
caso di corridoio
ferroviario; il Gestore
del viaggio garantisce
il monitoraggio dei
container inoltrati nel
Corridoio controllato
in proprio ovvero
avvalendosi dei
servizi SILF.

Il corridoio controllato (I vantaggi)

Decongestione
delle aree
portuali.

Riduzione dei
tempi di
permanenza
dei container
nel porto, con
conseguente
risparmio sui
costi

Riduzione
dei tempi di
percorrenza.

Maggior
sicurezza,
grazie alla
combinazione
dei controlli
documentali e
monitoraggio
fisico del flusso
di merci.

Digitalizzazione
del processo
(internet della
logistica);

Possibilità per le
aziende di
integrare gli
adempimenti
doganali con le
proprie
procedure
logistiche
aziendali.

Il corridoio controllato (l'autorizzazione)

L'istanza va prodotta da parte di un operatore interessato munito dell'autorizzazione AEO.

L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione:

- del punto di partenza e di arrivo delle merci;
- dei gestori titolari delle TT.CC. in partenza ed in arrivo con il riferimento alle autorizzazioni AEO di cui sono titolari;
- dei Terminalisti/Handler del nodo logistico di partenza e di destinazione;
- del Responsabile del manifesto;
- del Gestore della missione stradale/viaggio ferroviario;
- del soggetto attuatore della PLN e PMV;
- dell'eventuale gestore SILF;
- delle merci interessate (quantità, tipologia, origine e valore per ogni singola spedizione);
- della disponibilità e dell'ammontare della garanzia che il gestore di TC di partenza dovrà fornire a copertura della fiscalità gravante sulle merci durante il trasferimento;
- delle eventuali altre amministrazioni interessate ai controlli in funzione della tipologia di merci movimentate il cui presidio deve essere garantito sul nodo logistico di destinazione;
- delle modalità operative di trasferimento delle merci (es. utilizzo dei sigilli di polizza o altre modalità per assicurare l'inviolabilità dei container, percorso seguito, numero e frequenza dei trasferimenti, durata programmata degli spostamenti, ecc.).

L'istanza deve essere corredata dal disciplinare tecnico del soggetto attuatore della PLN ovvero della PMV ovvero, per i corridoi ferroviari, da parte del gestore del SILF.

Le richieste di attivazione di corridoi controllati vengono presentate, corredate dal disciplinare di servizio, dagli uffici competenti sul nodo logistico portuale e di destinazione alle competenti Direzioni territoriali, le quali provvedono a trasmetterle alle Direzioni Dogane, Organizzazione e Digital Transformation e Antifrode e Controlli per l'approvazione.

Le Direzioni territoriali interessate all'adozione della procedura in oggetto predispongono, per ogni nuovo Corridoio controllato un disciplinare nonché l'integrazione delle consegne di servizio per i militari della Guardia di Finanza impegnati nel servizio di vigilanza da sottoporre alla valutazione delle Strutture Centrali di cui detto

Considerata la portata innovativa della presente procedura, le Direzioni territoriali provvederanno a raccogliere ogni elemento utile a valutare costi/benefici connessi. Al termine dei primi 12 mesi di esercizio di ogni corridoio attivato, dovrà essere predisposta una relazione sugli esiti da trasmettere alle Direzioni Centrali competenti.

La certificazione AEO



FONTI NORMATIVE

- REG. UE n. 952/2013 (il Codice doganale dell'Unione, CDU)
- REG. UE n. 2015/2446 (il Regolamento delegato, RD)
- REG. UE n. 2015/2447 (il Regolamento di esecuzione, RE)
- REG. UE n. 2016/341 (il Regolamento delegato transitorio, RDT)
- REG. UE n. 2018/1063 (il Regolamento che modifica il Regolamento delegato)

- **ORIENTAMENTI AEO – LINEE GUIDA TAXUD/B2/047/2011 – REV. 6**

La certificazione AEO



Obiettivi del legislatore UE sono:

- 1) Favorire il commercio legale agevolando gli operatori economici “affidabili”
- 2) Rendere “fluidi” i traffici di merci snellendo e velocizzando le procedure doganali
- 3) Eliminare i supporti cartacei e comunicare con gli operatori mediante il ricorso a sistemi telematici
- 4) Effettuare controlli doganali mirati sugli operatori economici ritenuti “meno affidabili”
- 5) Attribuire alle dogane il ruolo di guida nella catena logistica e di catalizzatore della competitività dei paesi e delle società

Chi può ottenere la certificazione AEO

- **Produttore:** operatore economico che produce merci destinate all'esportazione
- **Esportatore:** *«persona stabilita nel territorio doganale UE che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale ovvero qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'UE che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale»* (art. 1, punto 19 RD)
- **Depositario:** gestore di un deposito doganale o di un magazzino di temporanea custodia o di altre strutture di deposito nelle zone franche
- **Agente doganale:** compie formalità doganali in qualità di rappresentante doganale (art. 18 CDU)
- **Trasportatore:** soggetto che trasporta le merci o ha concluso un contratto di trasporto (art. 5, punto 40 CDU)
- **Importatore:** soggetto che effettua, o per conto della quale è effettuata, una dichiarazione di importazione

Tipologie di autorizzazione AEO

L'OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO – AEO (ART. 38 CDU)

Un operatore economico stabilito nel territorio doganale dell'Unione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 39 CDU può presentare domanda per ottenere lo status di operatore economico autorizzato.

Due tipi di autorizzazione:

- a) **AEOC**: consente al titolare di beneficiare di alcune semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale
- b) **AEOS**: conferisce al titolare il diritto di ottenere agevolazioni attinenti alla sicurezza

I due tipi di autorizzazione sono cumulabili

Requisiti per ottenere lo status di AEO



L'operatore economico deve dimostrare di rispettare i seguenti criteri:

- la conformità alla normativa doganale e fiscale e l'assenza di reati gravi connessi con l'attività economica;
- possedere un sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e dei trasporti;
- garantire la solvibilità finanziaria.

Il richiedente l'autorizzazione AEOC deve dimostrare di possedere anche:

- adeguati standard pratici di competenza o qualifiche professionali.

Il richiedente l'autorizzazione AEOS deve dimostrare di possedere:

- adeguati standard di sicurezza.

Requisiti per ottenere lo status di AEO Art. 39 CDU



Condizioni e criteri	AEOC	AEOS
a) Conformità	X	X
b) Efficace gestione delle scritture	X	X
c) Solvibilità	X	X
d) Standard pratici di competenza o Qualifiche professionali	X	
e) Sicurezza		X

I Benefici diretti dell'AEO



Condizioni e criteri	AEOC	AEOS	Benefici
Operatore economico	X	X	Minori controlli fisici e documentali
Stabilito nella UE	X	X	Priorità di notifica
<i>Compliance</i> doganale e fiscale	X	X	Trattamento prioritario delle spedizioni se selezionate per essere sottoposte a controllo
Sistema contabile	X	X	Scelta del luogo per i controlli
Solvibilità finanziaria	X	X	Benefici indiretti
Competenza o qualifiche professionali	X		Maggiore facilità nell'ottenere le semplificazioni doganali
Sicurezza		X	Mutuo Riconoscimento

I Benefici indiretti dell'AEO



diminuzione di furti e perdite	minori incidenti legati alla sicurezza
minori ritardi nelle spedizioni	riduzione dei costi di ispezione dei fornitori e migliore cooperazione
migliore pianificazione	migliore sicurezza e comunicazione tra i partner della catena di approvvigionamento
migliore servizio ai clienti	più efficiente gestione degli inventari
maggiore fedeltà dei clienti	<u>ESSERE CONSIDERATO UN PARTNER AFFIDABILE E SICURO NELLA CATENA LOGISTICA INTERNAZIONALE</u>
maggiore impegno dei dipendenti	

Facilitazioni e AEO connessioni ed effetti su altri istituti e regimi



Il commercio elettronico

Definizione

Commercio elettronico: qualsiasi transazione effettuata digitalmente attraverso una rete informatica (ad es. internet) che dà luogo a flussi di merci fisiche verso il territorio doganale dell'Unione europea.

Spedizioni di modesto valore: merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 150 EUR per spedizione.

Portatore di interessi nell'ambito del commercio elettronico: parte coinvolta in un'operazione di commercio elettronico, ad es. rivenditori, piattaforme, mercati online, acquirenti (consumatori), corrieri espresso, fornitori di servizi logistici, operatori postali e prestatori di servizi di pagamento.



Il commercio elettronico

I modelli di commercio elettronico

L'e-commerce si differenzia in:

- diretto, relativo al commercio elettronico di beni immateriali o digitalizzati, in cui l'intera transazione commerciale - ivi inclusa la consegna del bene - avviene per via telematica;
- indiretto, quando il canale telematico viene utilizzato in luogo di quello tradizionale, ai fini della vendita di beni materiali. Si tratta, più propriamente, di «vendite a distanza», in cui il venditore mette a disposizione sul proprio sito web (o su un sito web che si rende disponibile per tale attività) il catalogo dei prodotti con esposizione di caratteristiche merceologiche, prezzi e condizioni di consegna, permettendo al cliente di effettuare i propri ordini per via telematica e, conseguentemente, ricevere il bene fisico.



Il commercio elettronico

I modelli di commercio elettronico

Piattaforma elettronica/modello sul mercato

Una piattaforma elettronica/marketplace fornisce strutture e servizi ai venditori che vendono beni sul sito web della piattaforma elettronica/marketplace. L'e-platform/marketplace integra il flusso di informazioni, il flusso di merci e il flusso di capitale per i venditori. La piattaforma elettronica/mercato assume commissioni e spese di servizio dopo che i venditori e i consumatori hanno completato le loro transazioni, ma non vendono beni.

Modello autogestito

Il modello **self-run** è utilizzato principalmente dai siti web ufficiali di marchi, compresi i centri commerciali online, che gestiscono in modo indipendente le vendite online. I venditori hanno spesso un proprio sito web dove forniscono informazioni pertinenti e un'interfaccia amichevole per visualizzare e vendere beni. I venditori consegnano le merci ai consumatori finali attraverso operatori logistici che completano la transazione.



Il commercio elettronico

Il concetto di vendita a distanza

La direttiva 2017/2455 ha ufficialmente introdotto la nozione di “vendite a distanza”, sia intracomunitaria, già disciplinate dall’articolo 33 della direttiva IVA, sia di beni importati da paesi terzi, disciplinate per la prima volta.

Le relative definizioni sono recepite, nell’ordinamento interno, nel nuovo articolo 38-bis del dl n. 331/93, aggiunto dal d lgs n. 83/2021.

La nozione di “vendite a distanza di beni importati”, introdotta dalla direttiva, si riferisce alle cessioni di beni – eccettuati i mezzi di trasporto nuovi, nonché i beni da installare o montare, nel paese di destinazione, a cura o per conto del fornitore – spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione, da un territorio terzo o paese terzo, con arrivo della spedizione o del trasporto in uno stato membro dell’Ue a destinazione.




Il commercio elettronico

Classificazione

A seconda della diversa natura dei soggetti coinvolti nelle transazioni e/o dei beni oggetto delle transazioni commerciali, si suole distinguere il commercio elettronico in **B2B (Business to Business)** da quello **B2C (Business to Consumer)**.

Il **B2B** è una tipologia di commercio in cui i soggetti coinvolti sono imprenditori o professionisti, mentre nel B2C, l'utente finale è un consumatore privato.



Il commercio elettronico

Il trend

In Italia, tra gennaio e maggio 2020, il numero di consumatori che si sono rivolti al mercato **e-commerce** è triplicato rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, da 700.000 a 2.000.000

I settori più interessati da tale crescita sono:

- Cura degli animali;
 - Alimentare;
 - Cura della casa;
 - Cura della persona
- che rappresentano anche settori significativi per la manifattura e l'industria italiana

Il fenomeno è certamente dovuto in larga parte alle modalità di gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che, nei diversi mesi di «*lockdown*», hanno spinto gli italiani a sperimentare nuove modalità di acquisto, ma le **previsioni di crescita** del mercato **e-commerce** per i prossimi anni si confermano a **2 cifre**.



Il commercio elettronico

Il contesto normativo di riferimento

Come evidenziato dalla COMMISSIONE EUROPEA nel TAXUD di cui detto, la crescita esponenziale del commercio elettronico nell'ultimo decennio, unitamente alla soglia dei 10/22 EUR per l'esenzione dal pagamento dell'IVA, ha determinato perdite significative di entrate per gli Stati membri. Inoltre i fornitori di paesi terzi godevano di un vantaggio competitivo rispetto alle imprese dell'UE, che non beneficiano di tale esenzione dall'IVA quando vendono beni sul mercato unico.

Al fine di affrontare tale questione, il 5 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato il pacchetto IVA per il commercio elettronico che abolisce tra l'altro l'esenzione dall'IVA all'importazione per le merci in spedizioni di modesto valore non superiore a 10/22 EUR e introduce semplificazioni per la riscossione e il pagamento dell'IVA all'importazione (sportello unico per le importazioni (IOSS) e regime speciale) per le vendite a distanza B2C di beni da paesi terzi o territori terzi ai consumatori nell'UE.



Il commercio elettronico

La disciplina in sintesi

Beni importati con spedizioni di valore trascurabile (B2B e B2C)	Prima del 1° luglio 2021		Dal 1° luglio 2021	
	IVA	Dazio	IVA	Dazio
= < 10/22 EUR	Esenzione	Esenzione	Iva dovuta	Esenzione
> 10/22 EUR e =< 150 EUR	Iva dovuta	Esenzione	Iva dovuta	Esenzione
> 150 EUR	Iva dovuta	Dazi dovuti	Iva dovuta	Dazi dovuti
Beni importati con spedizioni prive di carattere commerciale (C2C)				
= < 45 EUR	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
> 45 EUR	Iva dovuta	Dazi dovuti	Iva dovuta	Dazi dovuti

Il commercio elettronico

Gli obblighi dichiarativi

Prima del 1 luglio 2021 (entrata in vigore del pacchetto IVA), le spedizioni di valore intrinseco non superiore a EUR 22,00 erano esenti da dazi doganali e IVA.

Le merci in importazione sono state considerate dichiarate per l'immissione in libera pratica dalla loro presentazione in dogana a norma dell'articolo 139 del CDU «da qualsiasi altro atto» (ex precedente versione art. 141, par. 3, del RD) a condizione che i dati richiesti erano accettati dalle autorità doganali degli Stati membri (art. 141, paragrafo 5, del RD).

Ciò ha fatto sì che venissero accettati i dati UPU (*Universal Postal Union*) portati da documenti quali il CN22 o il CN23 o i dati del manifesto di trasporto del corriere espresso unitamente alla presentazione fisica delle spedizioni presso appositi centri logistici.

In pratica, le merci sono state quindi svincolate più o meno automaticamente senza la presentazione di una dichiarazione formale in dogana.



Il commercio elettronico

Messaggio	Dichiarazione
H1	Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale - uso specifico - dichiarazione di uso finale
H2	Dichiarazione di deposito doganale
H3	Dichiarazione di ammissione temporanea
H4	Dichiarazione di perfezionamento attivo
H5	Dichiarazione di introduzione di merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali
H6	Dichiarazioni in dogana nel traffico postale per l'immissione in libera pratica
H7	Dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009

Il commercio elettronico

Il pagamento dell'IVA

L'art. 70.1 del DPR 633/721

I soggetti che presentano i beni in dogana per conto della persona alla quale gli stessi sono destinati, tenuta al pagamento dell'imposta, possono assolvere gli obblighi in materia d'imposta sul valore aggiunto con le modalità previste dall'articolo in argomento per le importazioni di beni, esclusi i prodotti soggetti ad accisa, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono nello Stato, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, per le quali non è applicato il regime speciale di cui all'articolo 74-sexies.1 (venditori identificati in Italia).

Relativamente alle importazioni di beni effettuate nel mese di riferimento, i soggetti che si avvalgono del regime speciale previsto dall'art. 70.1 presentano una dichiarazione mensile dalla quale risulta l'ammontare dell'imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati.

La dichiarazione è presentata in formato elettronico entro il termine di versamento dell'imposta riscossa, secondo il modello approvato con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.



Il commercio elettronico

Il pagamento dell'IVA

L'art. 70.1 del DPR 633/721

L'imposta riscossa nell'ambito del regime speciale in parola è versata mensilmente entro il termine di pagamento del dazio all'importazione.

I soggetti che si avvalgono del beneficio del regime speciale conservano la documentazione relativa alle importazioni a norma dell' articolo 39 del DPR 633/72. La documentazione deve essere sufficientemente dettagliata al fine di consentire la verifica della correttezza dell'imposta dichiarata e, su richiesta, è fornita in formato elettronico alle autorità di controllo fiscale e doganale.

Le modalità di applicazione di tale regime sono state declinate da ADM con le determinazioni direttoriali nn.219776/RU e 219778/RU del 30.06.2021 e con la circolare 26/2021.

I beni importati nell'ambito del presente regime speciale sono assoggettati all'aliquota IVA ordinaria di cui all' articolo 16, primo comma. La persona alla quale i beni sono destinati può optare per la procedura di importazione di cui all' articolo 67 per avvalersi dell'aliquota IVA ridotta, se prevista.



Il commercio elettronico

Il pagamento dell'IVA

L'attuazione dell'art. 70.1 del DPR 633/721

In attuazione di quanto previsto dall'art 70.1 del DPR 633/72, comma 2, con DD prot. n. 219776/RU Roma, 30 giugno 2021 il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha approvato il modello di dichiarazione mensile in formato elettronico da presentare da parte dei soggetti obbligati, con efficacia a decorrere dal 1.7.2021.

La dichiarazione mensile, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese di riferimento, è trasmessa in formato elettronico dal soggetto obbligato che si avvale del regime speciale per la dichiarazione ed il pagamento dell'IVA all'importazione per mezzo del sistema informatico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese, il sistema informatico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione del soggetto obbligato un'apposita funzione che consente di generare in automatico la versione precompilata della dichiarazione mensile.



Il commercio elettronico

Il pagamento dell'IVA

L'attuazione dell'art. 70.1 del DPR 633/721

La dichiarazione mensile è precompilata dal sistema informatico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate dal soggetto obbligato nel mese di riferimento.

Per ciascuna giornata di contabilizzazione, la dichiarazione mensile precompilata riepiloga il numero di spedizioni effettivamente consegnate ed il relativo importo IVA giornaliero che risulta essere stato contabilizzato.

Il soggetto obbligato è tenuto a validare la dichiarazione precompilata entro il giorno sedici del mese successivo a quello di riferimento.

La dichiarazione mensile si considera regolarmente presentata soltanto a seguito della validazione da parte del soggetto obbligato che si avvale del regime speciale per la dichiarazione ed il pagamento dell'IVA all'importazione per mezzo del sistema informatico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.



Il commercio elettronico

Il pagamento dell'IVA

L'attuazione dell'art. 70.1 del DPR 633/721

In attuazione del comma 6 del medesimo articolo 70.1, con DD prot. n. 219778 del 30/6/2021 sono state definite le misure operative in base alle quali i soggetti, che si avvalgono del regime speciale di cui al medesimo articolo, provvedono al pagamento dell'imposta riscossa dalla persona alla quale i beni sono destinati. In particolare la DD ha stabilito che per avvalersi del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui all'articolo 70.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non è richiesta una preventiva autorizzazione di carattere doganale.



Il commercio elettronico

Il pagamento dell'IVA

L'attuazione dell'art. 70.1 del DPR 633/721

Il soggetto che intende avvalersi del particolare regime è tenuto a chiedere preventivamente, a norma degli articoli 110 e 111 del Reg. (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, all'Ufficio delle Dogane competente in base alle disposizioni unionali, l'autorizzazione alla dilazione del pagamento della relativa IVA riscossa, previa autorizzazione alla costituzione di garanzia globale e connessa prestazione di apposita cauzione, salvo eventuale esonero.



Il commercio elettronico

Il pagamento dell'IVA

Il modello ex art. 70.1 del DPR 633/721

Il regime speciale può essere scelto, in alternativa ai meccanismi IOSS e standard di riscossione dell'IVA, per le merci di valore trascurabile la cui spedizione/trasporto termina nello Stato membro di importazione ovvero quello in cui avviene la consegna al destinatario finale/importatore.

In particolare, tale opzione è stata introdotta per le operazioni svolte principalmente dagli operatori postali, vettori espresso o altri agenti doganali che agiscono in qualità di rappresentanti in dogana e che devono garantire la correttezza del valore intrinseco, dell'aliquota IVA applicata, dell'imposta riscossa nonché la corrispondenza con i documenti commerciali.



Il commercio elettronico

Il pagamento dell’IVA

Il modello ex art. 70.1 del DPR 633/721

In tale ambito, l’acquirente paga l’IVA al dichiarante/rappresentante che presenta le merci in dogana (operatore postale, vettore espresso, agente doganale, etc..) che, a sua volta, versa alle autorità doganali solo l’IVA effettivamente ricevuta in pagamento nel corso del mese.

Al momento dell’importazione, la dichiarazione doganale H7 dovrà essere presentata indicando nel data element “Codice Procedura Aggiuntiva” i valori C07 e F49.

In caso di mancata consegna, le merci devono essere riesportate in vista della loro restituzione all’indirizzo del fornitore originario o ad altro indirizzo indicato dallo stesso.

Contestualmente il dichiarante/rappresentante doganale, soggetto obbligato ai sensi delle disposizioni vigenti nei confronti dell’autorità fiscale, deve conservare prova della mancata consegna ai fini dell’invalidamento della dichiarazione.



Meccanismo abituale di riscossione dell'IVA






Figura 7: riepilogo del regime speciale



Il commercio elettronico

Il pagamento dell'IVA

Esempio modello ex art. 70.1 del DPR 633/721 -






AGENZIA

ADM Il commercio elettronico

Il pagamento dell'IVA

Esempio modello ex art. 70.1 del DPR 633/721 -



Il commercio elettronico

Il pagamento dell’IVA

Il modello ex art. 74 sexies.1 del DPR 633/72

La decisione di utilizzare il regime semplificato IOSS, di cui all’art.74 sexies.1 del DPR 633/73, come modificato dal Decreto Legislativo 83/2021, è rimessa al soggetto che effettua vendite a distanza dei *low-value consignment* – LVC - e non può essere usato per le merci sottoposte ad accisa (alcolici e prodotti del tabacco).

Tale scelta comporta il pagamento dell’IVA da parte dell’acquirente al momento della transazione commerciale, consentendo al venditore di versare successivamente il tributo direttamente al suo Stato membro di identificazione.



Il commercio elettronico

Il pagamento dell'IVA

Il modello ex art. 74 sexies.1 del DPR 633/721

Si sottolinea che l'utilizzo del suddetto regime necessita di una previa registrazione presso la competente autorità fiscale – Agenzia delle Entrate - e implica il suo impiego per ciascuna operazione della specie, effettuata in tutti i paesi UE, mediante l'apposizione del numero IOSS IVA nella dichiarazione doganale (H7).

Al riguardo il provvedimento prot.n.168315 del 25.06.2021 dell'Agenzia delle Entrate - dando attuazione all'articolo 7 del decreto legislativo n. 83 del 25 maggio 2021 – ha individuato gli Uffici competenti a svolgere le attività di registrazione, liquidazione della dichiarazione, accertamento, rimborsi, relative ai rapporti con i soggetti di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74-sexies.1 del Decreto IVA conseguenti all'applicazione dei regimi speciali come definiti nell'ambito del nuovo pacchetto IVA.



Il commercio elettronico

Il pagamento dell'IVA

Il modello ex art. 74 sexies.1 del DPR 633/721

A tal fine il punto 7.3. del provvedimento dell'AdER prevede che:

- i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all'estero;
- i soggetti passivi domiciliati o residenti al di fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro che scelgono di avvalersi del regime speciale *Import scheme* di cui all'articolo 74-sexies.1 del Decreto IVA, identificandosi in Italia, direttamente o tramite l'intermediario *Ioss*, richiedono la registrazione online compilando un modulo disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate, nella sezione a libero accesso.



Il commercio elettronico

Il pagamento dell'IVA

Il modello ex art. 74 sexies.1 del DPR 633/721

Al punto 7.4 del provvedimento dell'AdER è previsto che i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato possono registrarsi per svolgere le funzioni dell'intermediario Ioss trasmettendo per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nello schema di cui all'allegato C.

L'ufficio, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, a mezzo email, il numero di identificazione d'intermediario Ioss attribuito di identificazione.

Va precisato che l'intermediario, nell'ambito del regime IOSS, riveste un ruolo diverso da quello doganale. Si tratta di un soggetto passivo stabilito nell'UE che adempie a tutti gli obblighi previsti dal regime in questione per conto del fornitore/interfaccia elettronica che lo ha designato, compresa la presentazione di dichiarazioni IVA IOSS ed il pagamento dell'IVA, l'intermediario non è necessariamente la persona che presenta le dichiarazioni di immissioni in libera pratica in quanto tale soggetto.



Il commercio elettronico

Il pagamento dell'IVA

Il modello ex art. 74 sexies.1 del DPR 633/721


Il provvedimento dell'AdER al punto 8.3 stabilisce che i soggetti di cui al punto 7.3, al fine di assolvere all'adempimento previsto dall'articolo 74-sexies.1, comma 10 del Decreto IVA presentano, direttamente o tramite l'intermediario Ioss, per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione, compilata sulla base dello schema di cui all'allegato F utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate.

I dati e le informazioni connesse ai regimi speciali in materia di imposta sul valore aggiunto sono resi disponibili anche agli Uffici centrali dell'Agenzia delle entrate che svolgono attività di contrasto alle frodi.



IOSS





Easy free back Requisiti e condizioni

Soggetti
che
operano
nel
mercato
B2C

Numero
minimo di
operazioni
mensili pari a
50 (DD
prot.n.386291
del 31/10/20

Possesso
del codice
EORI e dei
requisiti di
cui all'art.
39 lett. a) e
b) del CDU

Autorizzazione
per lo
sdoganamento
presso luogo
approvato
nonché
«destinatari
autorizzato
transito»

Tracciabilità
del singolo
prodotto
mediante
codice
univoco
identificativo

Interopera-
bilità con
la
piattaform
a market-
place da
parte
dell'ufficio
delle
dogane

Identità tra la merce
esportata e quella
reintrodotta e tra il
dichiarante in export e in
reintroduzione. I benefici
previsti possono essere
riconosciuti anche quando
le operazioni di export e di
successiva re-introduzione
in franchigia sono
effettuate per conto del
soggetto autorizzato da un
terzo mediante
dichiarazione della merce
in rappresentanza indiretta

Easy free back Procedimento autorizzativo

Il soggetto presenta istanza presso l'Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali

L'Ufficio delle Dogane verifica il possesso dei requisiti e delle condizioni previste mediante l'analisi della documentazione e sopralluoghi presso il soggetto e trasmette una relazione contenente una valutazione sull'accoglimento o meno dell'istanza alla Direzione Dogane, alla Direzione Antifrode e Controlli e alla Direzione Organizzazione e digital transformation.

I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito Elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: "e-commerce RETRELIEF (Returned goods – Relief from import duty)

L'Ufficio delle Dogane competente trasmette alla Direzione Dogane, con cadenza semestrale, una relazione con una richiesta di mantenimento, sospensione o revoca della autorizzazione

Easy free back I vantaggi

Autorizzazione
unica per tutte
le operazioni
di
reintroduzione

Riduzione dei
controlli in
base al livello
di *compliance*
dell'impresa

Utilizzo del
fascicolo
elettronico

Prevalenza dei
controlli a
posteriore rispetto
ai controlli in linea. I
controlli sono
effettuati
prevalentemente a
posteriori, anche
presso il soggetto
autorizzato,
mediante verifiche
periodiche
trimestrali.

Impatto della Brexit sulle procedure doganali - Brexit e origine preferenziale



Il recesso del Regno Unito dall'UE ha avuto ripercussioni sulle imprese che:

- 1) vendono merci o prestano servizi al Regno Unito, acquistano merci o servizi dal Regno Unito;
- 2) movimentano merci attraverso il Regno Unito;
- 1) usano materiali e merci del Regno Unito negli scambi con i paesi partner dell'UE nell'ambito dei regimi preferenziali.

Impatto della Brexit sulle procedure doganali - Brexit e origine preferenziale



Accordo UE/UK

Il 24 dicembre 2020 l'UE e il Regno Unito hanno raggiunto un accordo ("Trade and Cooperation Agreement") sulle condizioni alla base delle loro relazioni a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE.

L'accordo è entrato in vigore il 1^o gennaio 2021 e prevede l'assenza di tariffe e contingenti su tutte le merci conformi alle opportune regole in materia di origine e stabilisce regimi preferenziali in settori quali gli scambi di merci e servizi, il commercio digitale, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, l'aviazione e i trasporti su strada, l'energia, la pesca, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, la cooperazione tematica e la partecipazione ai programmi dell'Unione.

Si fonda su disposizioni che garantiscono condizioni di parità e il rispetto dei diritti fondamentali.

Impatto della Brexit sulle procedure doganali - Brexit e origine preferenziale



Accordo UE/UK

L' accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito comporta:

- 1) un accordo di libero scambio, che prevede una collaborazione in materia economica, sociale, ambientale e nel settore della pesca;
- 2) una stretta collaborazione per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini;
- 3) un assetto generale di governance.

Impatto della Brexit sulle procedure doganali - Brexit e origine preferenziale



L'articolo 5 della Parte II dell'Accordo sancisce il principio per il quale, nei reciproci scambi commerciali, sono vietati dazi doganali su tutte le merci originarie delle rispettive parti.

Affinché il divieto di imposizione daziaria sia efficace è tuttavia necessario che le merci reciprocamente esportate rispettino tutte le regole di origine che sono enunciate al Capitolo 2 dell'Accordo medesimo.

Impatto della Brexit sulle procedure doganali - Brexit e origine preferenziale



Ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale, sono considerati originari:

- i prodotti interamente ottenuti di cui all'articolo ORIG. 5 dell'Accordo (ad esempio: i prodotti minerali estratti o prelevati dal suo suolo o dal suo fondo marino, le piante e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti, gli animali vivi ivi nati e allevati e i prodotti da essi ottenuti, i prodotti della caccia o della pesca, i prodotti fabbricati a partire da prodotti interamente ottenuti);
- i prodotti fabbricati a partire da materiali originari;
- i prodotti fabbricati incorporando materiali non originari, purché soddisfino le prescrizioni di cui all'allegato ORIG- 2 [Regole di origine specifiche per prodotto].

Impatto della Brexit sulle procedure doganali - Brexit e origine preferenziale



Focus Origine – Il cumulo bilaterale

Tra UE e UK si applicano le regole del cumulo completo bilaterale. Ossia un prodotto o materiale originario UK può essere considerato originario UE se nella UE viene trasformato o incorporato in altro prodotto a patto che l'operazione compiuta non sia considerata insufficiente.

Il prodotto così ottenuto potrà godere dei benefici dell'origine preferenziale UE negli scambi con i paesi terzi.

Impatto della Brexit sulle procedure doganali - Brexit e origine preferenziale



La prova di origine

L'importatore richiede nella dichiarazione doganale il trattamento tariffario preferenziale per un determinato prodotto sulla base di:

- 1) un'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore in cui il prodotto è dichiarato originario, oppure
- 2) la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell'importatore.

L'attestazione rilasciata dall'esportatore deve essere conservata dall'importatore ed esibita su richiesta all'Autorità doganale.

La richiesta di trattamento tariffario preferenziale è presentata al momento dell'importazione oppure entro tre anni dalla data dell'importazione.

Impatto della Brexit sulle procedure doganali - Brexit e origine preferenziale



la prova di origine

L'attestazione di origine è rilasciata dall'esportatore UK su una fattura o utilizzando l'allegato all'Accordo ORIG-4 o su qualsiasi altro documento che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione ovvero .

L'attestazione di origine è valida per 12 mesi dalla data del rilascio, o per un periodo più lungo stabilito dalla parte importatrice fino a un massimo di 24 mesi, e si può applicare a:

- 1) un'unica spedizione di uno o più prodotti importati in una parte; o
- 2) spedizioni multiple di prodotti identici importati in una parte nel periodo specificato nell'attestazione di origine, che non deve superare i 12 mesi.

Impatto della Brexit sulle procedure doganali Brexit e origine preferenziale



La prova di origine

Conoscenza da parte dell'importatore (Articolo ORIG.21)

La conoscenza da parte dell'importatore che un prodotto è originario della parte esportatrice è basata su informazioni che dimostrano che il prodotto è originario e conforme alle prescrizioni in materia di origine preferenziale di cui all'Accordo UE/UK.

Un importatore che presenta una richiesta di trattamento tariffario preferenziale conserva per un minimo di tre anni l'attestazione rilasciata dall'esportatore o se la richiesta è basata sulla conoscenza da parte dell'importatore, tutte le registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l'acquisizione del carattere originario.

Un esportatore che abbia rilasciato un'attestazione di origine conserva, per un minimo di quattro anni dal rilascio dell'attestazione di origine, una copia dell'attestazione di origine e di tutte le altre registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l'acquisizione del carattere originario.

Le registrazioni possono essere conservate in formato elettronico.

Impatto della Brexit sulle procedure doganali - Brexit e origine preferenziale



Merce in esportazione verso UK

Ai fini dell'attestazione di origine l'Unione Europea richiede la l'esportatore unionale sia registrato nel sistema REX.

Per spedizioni di valore fino a 6.000,00 Euro l'attestazione di origine può essere apposta direttamente in fattura e non occorre essere registrati al sistema REX

Impatto della Brexit sulle procedure doganali Brexit e origine preferenziale



Esportatore registrato (REX)

Dal 1 gennaio 2017 è stato avviato il Sistema unionale degli esportatori registrati (REX) che stabilisce nuove modalità di attestazione dell'origine nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) e nel contesto di vigenti o futuri accordi commerciali bilaterali con la UE.

Il sistema REX è disciplinato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2447 del 24 novembre 2015 (RE) agli articoli da 78 a 111.

Con la circolare 13/D del 16.11.2017, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli illustra il nuovo sistema degli esportatori registrati "REX", per il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), disposto dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2447/2015.

Gli esportatori nazionali che intendono essere registrati al sistema REX, sia entro l'ambito SPG che nell'ambito di accordi commerciali UE/Paesi terzi presentano la relativa domanda all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente utilizzando unicamente il modulo di domanda di cui al nuovo allegato 22-06 bis del RE.

Tale sistema semplifica le procedure doganali di esportazione, consentendo agli esportatori registrati di certificare l'origine preferenziale con una dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale.

Impatto della Brexit sulle procedure doganali Brexit e origine preferenziale



Il sistema REX si fonda sul principio dell'autocertificazione da parte degli operatori economici, che sono chiamati a produrre essi stessi le dichiarazioni di origine allegare dall'esportatore registrato alla fattura o qualsiasi altro documento commerciale.

Qualsiasi esportatore, fabbricante o commerciante di merci originarie o rispeditore di merci, stabilito nel territorio della UE ha diritto di chiedere alle autorità doganali competenti di essere registrato nel sistema REX, a condizione che possa produrre, in qualsiasi momento, a richiesta delle stesse autorità doganali, adeguate prove circa l'origine preferenziale autocertificata dei prodotti che intende esportare o rispedire.

Impatto della Brexit sulle procedure doganali – Brexit e origine preferenziale

Esportatore autorizzato e REX a confronto

Esportatore autorizzato	REX
Presentazione cartacea dell'istanza (PEC, a mano, raccomandata)	Presentazione a mezzo apposito portale
È prevista un'istruttoria prima del rilascio dell'autorizzazione (ex L. 241/1990)	Rilascio immediato (autocertificazione) «senza indugio» ex art. 80 RE
Estensione dell'autorizzazione per le nuove merci (voci doganali) e nuove destinazioni (ALS)	Non è prevista alcuna estensione per i nuovi ALS ma soltanto per l'inserimento di nuove merci
Autorizzazione cartacea	Banca dati REX

**Misure restrittive stabilite dall'UE
a fronte dell'invasione dell'Ucraina da
parte della Russia**

Alla luce della decisione della Russia, nel febbraio 2022, di riconoscere le zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo come entità indipendenti e della sua successiva invasione dell'Ucraina, l'Unione ha adottato il più grande pacchetto di misure restrittive mai adottato, in una serie di decisioni composte da dieci pacchetti, mirate a diversi settori dell'economia russa e alle persone che sostengono la guerra di aggressione della Russia.

L'Unione ha messo in atto diversi tipi di sanzioni con obiettivi differenti. Tra questi figurano:

Sanzioni individuali

nei confronti di persone, entità e organismi che hanno, tra gli altri aspetti, commesso azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Tali sanzioni comprendono:

- ✓ il congelamento dei beni detenuti nell'Unione;
- ✓ il divieto ai cittadini e alle imprese dell'Unione di mettere a disposizione fondi;
- ✓ il divieto di viaggio a persone, impedendo loro l'ingresso o il transito nel territorio dell'Unione;
- ✓ un criterio di classificazione unico riguardante persone o entità di paesi terzi che agevolano le violazioni del divieto contro l'elusione di sanzioni dell'Unione da parte di persone o entità.

Sanzioni economiche

Relative:

- ✓ al settore finanziario
- ✓ al settore dell'energia
- ✓ allo spazio aereo, trasporto marittimo e su strada
- ✓ al controllo delle esportazioni e finanziamento delle esportazioni
- ✓ all'embargo sulle armi
- ✓ ai prodotti a duplice uso e prodotti tecnologici avanzati
- ✓ a restrizioni commerciali
- ✓ A divieti di importazione

Le sanzioni economiche con obiettivi specifici comprendono quanto segue.

Il settore finanziario, tra cui:

- restrizioni significative sull'accesso della Russia al mercato dei capitali e ai servizi dell'Unione;
- l'esclusione delle banche russe principali dal sistema bancario SWIFT;
- il divieto di fornire servizi di rating del credito, crypto-attività, consulenza sui trust e l'assistenza finanziaria per il commercio o gli investimenti, e un totale divieto di operazioni imposto a importanti banche russe;
- il divieto per i cittadini dell'Unione di ricoprire cariche negli organi direttivi di tutte le persone giuridiche, entità o organismi russi di proprietà o controllati dallo Stato con sede in Russia;
- il divieto per i cittadini russi o alle persone fisiche residenti in Russia di ricoprire cariche negli organi direttivi di proprietari/operatori di infrastrutture critiche, infrastrutture critiche europee ed entità critiche.

Il settore dell'energia, compresi i divieti:

- sul carbone russo e altri combustibili fossili solidi;
- sull'importazione, l'acquisto e il trasferimento dalla Russia di petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati, al di sopra di un prezzo fisso noto come tetto sui prezzi del petrolio (con eccezioni temporanee limitate per alcuni Stati membri dell'Unione fortemente dipendenti);
- sull'esportazione di carboturbi verso la Russia;
- di nuovi investimenti nel settore estrattivo russo;
- alla fornitura di capacità di stoccaggio del gas ai cittadini russi, a una persona fisica residente in Russia o a una persona giuridica, entità o organismo con sede in Russia.

Spazio aereo, trasporto marittimo e su strada, che comprende:

- il divieto di esportare, vendere, fornire o trasferire tutti gli aeromobili, le loro parti e attrezzature, insieme alle merci utilizzate nel settore dell'aviazione, alla Russia;
- la chiusura dello spazio aereo dell'Unione a tutti gli aeromobili di proprietà russa, immatricolati o controllati, compresi i jet privati di

oligarchi;

- il divieto di esportazione verso la Russia di merci per la navigazione marittima e tecnologie di comunicazione radio;
- il divieto per le navi russe di accedere ai porti o alle chiuse dell'Unione;
- il divieto per i trasportatori su strada russi o bielorusi di entrare nell'Unione;
- il divieto delle operazioni con il registro navale russo;
- il divieto di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell'Unione per gli aeromobili russi con e senza equipaggio;
- il divieto di esportazioni dirette di motori per droni verso la Russia;
- l'obbligo per gli operatori di aeromobili di segnalare alle proprie autorità competenti i voli non programmati tra la Russia e l'Unione, che hanno operato direttamente o tramite un paese terzo, nonché tutte le informazioni pertinenti relative al volo prima della loro operazione e almeno 48 ore prima.

Controllo delle esportazioni e finanziamento delle esportazioni, che comprendono:

- ampie restrizioni sull'esportazione di apparecchiature, tecnologie e servizi per l'industria dell'energia in Russia (con alcune eccezioni);
- una restrizione sulle esportazioni di banconote denominate in euro e di vendita di valori mobiliari denominati in euro;
- una restrizione sui prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico e dei settori della difesa e della sicurezza della Russia.

Embargo sulle armi:

- il divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo verso la Russia;
- divieti di esportazione di armi da fuoco civili;
- il divieto di transito attraverso il territorio russo di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni essenziali esportati dall'Unione.

La normativa unionale: il Regolamento (Ue) n. 833/2014 del Consiglio del 31 Luglio 2014



Le modifiche intervenute

Regolamento (UE) 2022/262 del Consiglio del 23 febbraio 2022
Regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio del 25 febbraio 2022
Regolamento (UE) 2022/334 del Consiglio del 28 febbraio 2022
Regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio del 1 o marzo 2022
Regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio del 1 o marzo 2022
Regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio del 9 marzo 2022
Regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio del 15 marzo 2022
Regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio dell'8 aprile 2022
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/595 della Commissione dell'11 aprile 2022
Regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio del 3 giugno 2022
Regolamento (UE) 2022/1269 del Consiglio del 21 luglio 2022
Regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio del 6 ottobre 2022
Regolamento (UE) 2022/2367 del Consiglio del 3 dicembre 2022
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2368 della Commissione del 3 dicembre 2022
Regolamento (UE) 2022/2474 del Consiglio del 16 dicembre 2022
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/180 del Consiglio del 27 gennaio 2023
Regolamento (UE) 2023/250 del Consiglio del 4 febbraio 2023
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/251 della Commissione del 4 febbraio 2023
Regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio del 25 febbraio 2023

Divieti all'export verso la Russia

**Vietato vendere,
fornire, trasferire o
esportare,
direttamente o
indirettamente**



- Prodotti *dual use*
- Prodotti quasi *dual use*
- Settori navigazione, energia e trasporti
- Prodotti di lusso di cui all'allegato XVIII del Reg. UE 833/14 di valore superiore ai 300 €
- Beni utili per il rafforzamento delle capacità industriali

Beni *dual use* o quasi *dual use*

L'Unione europea ha disposto il **divieto assoluto di esportare in Russia o di vendere verso soggetti russi o residenti nella Federazione Russa i prodotti a duplice uso** (individuati nell'allegato I del Regolamento 821/2021). Sono classificabili come prodotti **dual use**, per esempio, i **materiali nucleari, elettronici, i calcolatori o i sensori**.

La Commissione europea ha disposto il blocco all'esportazione anche dei cosiddetti beni **quasi dual use**. Si tratta, in particolare, di una lista di prodotti (riportata nell'all. VII del Regolamento 328/2022), i quali, pur non rientrando nella categoria dei dual use, possono essere utilizzati per ragioni di difesa e di sicurezza. In tale elenco sono ricompresi, tra i tanti, i convertitori, le macchine a raggi X o i diversi circuiti integrati.

Il divieto di esportazione dei prodotti dual use e quasi dual use può essere derogato in casi eccezionali e previa autorizzazione dall'UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento), autorità del ministero degli esteri competente a verificare la sussistenza dei requisiti stabiliti per le esenzioni previste.

Per verificare se le tecnologie di una determinata impresa siano effettivamente incluse tra i divieti previsti per le merci duali occorre effettuare accertamenti approfonditi, ulteriori alla semplice classificazione doganale dei beni. Tali analisi, sia di natura semplicemente regolamentare che tecnica, devono essere, invero, svolte facendo riferimento alle caratteristiche oggettive dei singoli prodotti e agli specifici usi ai quali sono destinati.

Sono possibili esportazioni di beni per **limitati scopi consentiti**:

- destinazioni non militari;
- esecuzione di programmi di sicurezza;
- cooperazioni intergovernative;
- utilizzi in campo medico o ospedaliero.

Settori energia e trasporti

Il Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/328 vieta l'esportazione di varie categorie di prodotti destinati alla Russia nei seguenti settori:

- **Settore energia:** vietato il trasferimento o l'esportazione di beni e software utilizzabili nella raffinazione del petrolio (allegato IX Reg. 2022/328, confluito come all. X Reg. 833/2014) e l'esportazione di carboturbi e gli additivi per carburanti (allegato XX del Reg. 576/2022, confluito nell'all XX del Reg. 833/2014), comprensivo di additivi biocidi per oli lubrificanti e oli minerali, nonché inibitori di corrosione.

Il sesto pacchetto vieta anche fornire direttamente o indirettamente assistenza tecnica per il trasporto verso i Paesi terzi, anche tramite il trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi russi indicati nell'all XXV del Reg. 833/2014.

- **Settore trasporti:** proibito esportare prodotti o tecnologie dell'industria aeronautica e spaziale, nonché fornire servizi assicurativi e di manutenzione su tali veicoli (Allegato X Reg. 2022/328, confluito come all. XI Reg. 833/2014).

Navigazione marittima



Il Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/394 del 9 marzo 2022 reca il divieto di esportazione di beni e tecnologie utilizzabili per la navigazione marittima destinate alla Russia, indicate nell'Allegato IV del Reg. (UE) 2022/394 (come confluito nell'all. XVI del Reg. 833/2014), il quale include nello specifico:

- apparecchiature di navigazione;
- apparecchiature di radiocomunicazione.

I beni di lusso

Il Regolamento UE 428/2022 ha introdotto un divieto di esportazione verso la Russia dei “beni di lusso”.

Tale misura comprende numerose merci caratteristiche del *Made in Italy*, come vini, prodotti alimentari, abbigliamento e gioielli del valore superiore a 300 euro per articolo. È vietato, inoltre, l’export verso la Russia dei veicoli per il trasporto dal valore superiore ai 50.000 euro e delle motociclette dal prezzo superiore ai 5.000 euro.

La lista indicata nell’all. XVIII del Regolamento 428/2022 comprende, tuttavia, anche numerosi altri beni come gli occhiali, profumi e prodotti elettronici. Le uniche deroghe concesse sono le esportazioni per i prodotti destinati al corpo diplomatico in Russia o in missione nel territorio della Federazione russa.

La Commissione UE ha specificato che sono inclusi nei divieti alle esportazioni dei prodotti di lusso anche quelli originari da Paesi extra-UE non allineati alle sanzioni, come ad esempio la Serbia o la Turchia, che transitino nel territorio UE. La misura restrittiva è riferita anche al semplice transito dei prodotti classificati con i codici indicati nell’all. XVIII del Reg. 428/2022, a prescindere dall’origine degli stessi.

Prodotti strategici per l'industria

Il Regolamento UE 576/2022 ha previsto il divieto di esportazione di beni e tecnologie in grado di contribuire alla crescita industriale russa, indicate nell'allegato XVII del Reg. 576/2022, (confluito come all. XXIII del Reg. 833/2014), il quale include numerosi prodotti tipici del «*Made in Italy*», come trattori stradali e a cingoli, macchinari e parti di macchine, prodotti chimici (cloruri, nitriti, ossidi, acetone, metionina), piastrelle, macchinari per la produzione di tessuti, tessuti di cotone e lana.

Divieti all'import dalla Russia



È stato disposto un divieto di importazione dalla Russia dei seguenti materiali e prodotti:

- **petrolio greggio** (da dicembre 2022) e **prodotti petroliferi raffinati** (da febbraio 2023), con limitate eccezioni;
- acciaio, prodotti siderurgici e ferro;
- carbone ed altri combustibili fossili solidi;
- cemento, asfalto, legno, carta, gomma sintetica e materie plastiche;
- oro, compresi articoli di gioielleria;
- prodotti ittici e liquori (ad esempio caviale, vodka);
- sigarette e cosmetici.

Esenzioni

Per salvaguardare la sicurezza alimentare ed energetica globale, le sanzioni non riguardano le esportazioni russe di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, o la fornitura di petrolio e prodotti petroliferi verso i paesi terzi.

Le sanzioni dell'Unione non impediscono ai paesi terzi e ai rispettivi cittadini residenti al di fuori dell'Unione di acquistare prodotti farmaceutici o medicinali dalla Russia.

Una «clausola di emergenza» consente il trasporto di petrolio al di là del tetto dei prezzi, la fornitura di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di finanziamento o di assistenza finanziaria relativa al trasporto verso paesi terzi, per prevenire o attenuare eventi che potrebbero avere un impatto grave sulla salute umana e sulla sicurezza o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.

Grazie per l'attenzione!

Cosimo Beatrice – DT IV Lazio e Abruzzo – Ufficio Affari Generali – Sezione Dogane